

Prot.n. 123

Ancona 15/10/2010

Inviata per mail agli indirizzi:  
casella di PEC del CNI: [segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)  
caselle di posta elettronica Ordini

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
AI PRESIDENTE Ing. Giovanni Rolando  
AI SEGRETARIO Ing. Alessandro Biddau  
SEDE**

**A TUTTI GLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DI ITALIA  
LORO SEDI**

**OGGETTO : Competenze professionali geometri.**

Ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea dei Presidenti in data 27/02/2010 con Delibera N. 2/2010, questa Federazione regionale ha inviato specifica nota prot.n. 59 del 27/04/2010, che si allega alla presente.

Quanto sopra al fine di dare la più ampia diffusione alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 19292/2009 e richiamare altresì l'attenzione al rigoroso rispetto dei dettati esplicitati nella Sentenza medesima.

Si fa presente che contestualmente sono state trasmesse a tutti gli Enti anche la CIRCOLARE CNI N. 277 DEL 04/11/2009 e la CIRCOLARE CNI N. 297 DEL 20/01/2010 relative ai limiti di competenza dei geometri.

Occorre sottolineare che, malgrado ciò, la problematica relativa alle competenze professionali dei geometri continua ad essere molto sentita nella nostra Regione, tanto che questa Federazione ritiene necessario assumere, quanto prima, un orientamento comune a livello federativo al fine di indirizzare unitariamente la condotta di Enti e colleghi.

Tutto ciò premesso, si chiede a Codesto Consiglio Nazionale:

- di conoscere gli esiti di studi o di gruppi di lavoro istituiti in merito all'argomento in oggetto, come auspicato dal Presidente dell'Assemblea dei Presidenti Ing. Giuseppe Di Natale in seno all'Assemblea del 27/02/2010;
- di conoscere i nominativi dei componenti dei gruppi di lavoro istituiti al fine di poter interloquire con loro;
- di conoscere eventuali orientamenti da adottare per dare seguito alla comunicazione già inviata da questa Federazione in data 27/04/2010.

In ogni caso si auspica una chiara e definitiva risoluzione della questione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Ing. Pasquale Ubaldi



A handwritten signature in black ink that reads "Pasquale Ubaldi".

ALLEGATO : NOTA Federazione prot.n. 59 del 27/04/2010

Ancona 27/04/2010

Prot. n. 59  
Circ. n. 02-bis

Ai Sigg.ri Sindaci  
di tutti i Comuni della regione Marche  
LORO SEDI

Ai Responsabili/Dirigenti  
dei Settori Edilizia/Urbanistica  
di tutti i Comuni della regione Marche  
LORO SEDI

Alle Province della regione Marche  
Settore Genio civile e Protezione civile  
LORO SEDI

Alla Regione Marche  
ANCONA

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
ROMA

A tutti gli Ordini e Consulte degli Ingegneri d'Italia  
LORO SEDI

Ad altri Ordini e Collegi professionali delle Marche  
LORO SEDI

Ai delegati degli Ordini Ingegneri  
presso le Commissioni edilizie  
LORO INDIRIZZI

A tutti gli iscritti all'Albo professionale  
LORO INDIRIZZI

**OGGETTO: Competenze professionali ingegneri e geometri - Sentenza Corte di  
Cassazione n. 19292/2009.  
COMUNICAZIONI**

Vista la Sentenza Corte di Cassazione n. 19292/2009 e considerate:

- le analoghe disposizioni degli altri Ordini/Consulte d'Italia
- la delibera n. 2 del 27/02/2010 approvata dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia con la quale tra l'altro si deliberava di dare la massima diffusione alla sentenza in oggetto ([http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Parcelle/Verbale\\_Assemblea\\_Roma\\_27-02-2010.pdf](http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Parcelle/Verbale_Assemblea_Roma_27-02-2010.pdf)), stante la necessità di:
  - tutelare la collettività attraverso il rispetto dei limiti professionali assicurando che la compilazione dei progetti e Direzione Lavori sia affidata a chi abbia una adeguata preparazione, condizione necessaria per la qualità della prestazione professionale;
  - esercitare un'azione preventiva al fine di evitare eventuali contenziosi, si diffondono per opportuna informazione i seguenti documenti reperibili agli indirizzi evidenziati:

1. **SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 19292/2009**

([http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Normativa/Sentenze/corte\\_cassazione\\_sentenza\\_19292-2009.pdf](http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Normativa/Sentenze/corte_cassazione_sentenza_19292-2009.pdf));

2. **CIRCOLARE CNI N. 277 DEL 04/11/2009** con la quale trasmette una nota elaborata dal Centro Studi del CNI sulla sentenza in oggetto

([http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Parcelle/CNI\\_circ\\_277-2009.pdf](http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Parcelle/CNI_circ_277-2009.pdf));

3. **CIRCOLARE CNI N. 297 DEL 20/01/2010** avente ad oggetto: **Limiti competenze geometri. Parere legale**

([http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Parcelle/CNI\\_circ\\_297-2010.pdf](http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Parcelle/CNI_circ_297-2010.pdf)).

Si sottolinea che con la sentenza in oggetto la Suprema Corte, nel ribadire alcuni principi noti, nega definitivamente che vi possa essere qualunque forma di **“subordinazione”** dell'ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra).

In particolare, la pronuncia citata ribadisce con nettezza che:

- **l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva dell'ingegnere (e dell'architetto);**
- **la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;**
- **i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.**

La Corte considera, come da tempo affermato dagli Ordini provinciali e dalle Federazioni/Consulte Ingegneri, **la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze.**

Di conseguenza, la Corte censura come **“illegittime”** tutte quelle prassi, cui alcuni professionisti con competenze inadeguate all'incarico hanno fatto e fanno ricorso, dirette ad eludere i limiti posti dall'ordinamento attraverso il sostanziale “subappalto” di parte della prestazione di progettazione (quella più complessa) a professionisti con un superiore livello di competenze.

Si **richiama pertanto l'attenzione** delle SS.LL. in indirizzo affinché **si operi nel rispetto, ognuno nel proprio ruolo e funzioni, dei dettati della sentenza n. 19292/2009 in oggetto.**

A titolo esemplificativo i principi enunciati nella Sentenza **devono trovare piena applicazione** nei casi di:

- **progettazione di fabbricati in cemento armato anche di modeste dimensioni**
- conferimento di **incarichi di Responsabile Unico del Procedimento** ex art. 10 D.Lgs.163/2006 (il comma 5 richiede “titolo di studio” adeguato alla natura dell'intervento da realizzare)
- conferimento degli **incarichi nelle commissioni di collaudo** anche a dipendenti delle P.A.(il comma 2 bis dell'art. 120 del D.Lgs.163/2006 richiede “elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo”)
- **progettazione impianti** di cui al D.M. 37/2008 qualora essi afferiscano alla realizzazione di un manufatto la cui progettazione sia riservata alla competenza di un ingegnere.

Naturalmente **la Suprema Corte non vieta forme di sinergia** fra professionisti anche di diversa formazione e livello di competenza; **in tali casi però è sempre il professionista in possesso del titolo accademico più elevato a dover assumere il coordinamento e la direzione dell'attività progettuale** nonché la responsabilità con la **sottoscrizione dell'intero progetto.**

In particolare si **richiama l'attenzione delle P.A.** sui **seguenti aspetti** chiariti dalla giurisprudenza:

1. **la legittimità dei titoli edilizi** deve essere valutata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione; pertanto le **norme disciplinanti il riparto delle**

**competenze** tra le diverse categorie di professionisti tecnici sono **presupposto giuridico** imprescindibile per il corretto **rilascio dei titoli** ad aedificandum

2. **la P.A., prima di rilasciare un titolo ad aedificandum è tenuta a verificare se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale** ed in particolare **se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata** per assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista **competente ex lege**

3. nei casi in cui le caratteristiche di un progetto costruttivo siano **oggettivamente tali da far dubitare** della competenza professionale del progettista, **l'Amministrazione deve adeguatamente motivare sulle ragioni per cui ritiene sufficiente tale competenza.**

Quanto sopra viene comunicato non solo a doverosa difesa dei diritti propri della categoria, ma a protezione dell'interesse pubblico, alla salvaguardia del profilo etico della professione e dei diritti del cittadino.

IL PRESIDENTE della Federazione  
Ing. Pasquale Ubaldi



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Pasquale Ubaldi".